Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 dicembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 novembre 1961, n. 1267.

Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione ai lavoratori pensionati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I lavoratori disoccupati che, percependo un trattamento di pensione durante il periodo di applicazione dell'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, non hanno potuto ottenere l'indennità di disoccupazione perchè decaduti dal diritto a termini dell'articolo 129, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ovvero dell'articolo 7, primo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, e dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, o perchè durante il periodo predetto, o parte di esso, non furono iscritti all'ufficio di collocamento a termini dell'articolo 75 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, hanno facoltà di presentare domanda per ottenere tale prestazione, nella misura in vigore nel periodo al quale la prestazione stessa è riferita, entro centoventi giorni da quello della entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Ai lavoratori, diversi da quelli di cui all'articolo 32, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, l'indennità di disoccupazione spetta, ove sussistano tutte le altre condizioni stabilite dalle norme vigenti in materia, a partire dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro per la quale è presentata la domanda di prestazione.

Per i lavoratori di cui al comma precedente la condizione della iscrizione all'Ufficio di collocamento si intende soddisfatta qualora il competente Ufficio di collocamento attesti che l'interessato non fu avviato al lavoro durante il periodo di disoccupazione indennizzabile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 novembre 1961, n. 1268.

Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito l'Ente autonomo del porto di Palermo, con sede legale ed amministrativa in Palermo.

L'Ente è istituto di diritto pubblico ed è soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

L'Ente ha i seguenti compiti:

a) promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature;

b) provvedere alla esecuzione delle opere e delle attrezzature suddette finanziate anche con il concorso dello Stato ai sensi delle leggi vigenti e col concorso previsto dalle norme esistenti a carico degli Enti locali interessati, salva restando la competenza del Ministero dei lavori pubblici per le spese a totale carico dello Stato;

c) provvedere, mediante apposita convenzione da stipularsi ai sensi del successivo articolo 5 col Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle riparazioni delle opere stesse e di tutti gli impianti ed arredi portuali da realizzare e di quelli già esistenti, esclusi gli impianti ferroviari, nonchè ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto;

d) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie tra il porto e il retroterra;

e) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonchè alla gestione diretta della stazione marittima passeggeri;

f) amministrare i fondi e proventi assegnatigli;

g) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

h) gestire, nell'ambito della propria giurisdizione i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, sotto l'osservanza delle disposizioni del capo I, titolo 2°), libro I della parte 1ª del Codice di navigazione, con facoltà di stabilire le condizioni e le tariffe per l'esercizio, esplicato dai concessionari nell'interesse pubblico.

I contratti di concessione aventi la durata superiore a 15 anni dovranno essere approvati dal Ministero della marina mercantile;

i) studiare, promuovere e adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Palermo, nonché quello commerciale e industriale dell'entroterra, in relazione ai detti traffici, ed in tal caso, con la facoltà di stabilire e comunque di disciplinare, nell'interesse pubblico, le tariffe portuali di qualsiasi genere;

l) studiare, di concerto con gli Organi competenti il miglior coordinamento della attività degli Uffici che attendono a servizi interessanti il porto, promuovendo, ove occorra, opportuni provvedimenti degli Organi competenti;

l'Ente inoltre può:

m) assumere la gestione diretta, mediante apposita convenzione da stipularsi con il Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di depositi franchi o di magazzini generali, che esistono o che sorgessero in seguito, sotto l'osservanza delle leggi doganali e marittime, nonché la gestione diretta delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e dei passeggeri, ed eventualmente del servizio idrico e del servizio rimorchio.

Art. 3.

Lo Stato a norma dell'articolo 36 del regolamento al Codice della navigazione cede all'Ente, per tutta la sua durata, l'uso gratuito delle aree, delle opere, degli edifici, dei macchinari, degli attrezzi e dei mobili di sua spettanza, che esistono nel territorio di giurisdizione dell'Ente.

L'Ente riscuote e percepisce in luogo e coi privilegi dello Stato, e con le procedure di cui alle leggi in vigore, i canoni dovuti da terzi per concessione di beni demaniali e per concessioni di lavoro in porto; esso è autorizzato sia a stipulare nuove concessioni o locazioni, sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelle esistenti, ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti.

I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata né creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 4.

L'Ente, per disimpegnare i compiti e le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione e amministra:

a) i proventi dell'uso diretto e delle concessioni dei beni pertinenti al Demanio pubblico marittimo;

b) i proventi delle gestioni dirette;

c) le speciali tasse e sopratasse portuali, istituite secondo le norme vigenti;

d) somme versate da privati a titolo rimborso spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc. o per contravvenzione alle norme di polizia portuale;

e) i contributi dello Stato previsti dal successivo articolo 5;

f) i contributi a carico degli Enti locali interessati, da determinarsi nella misura prevista dalle norme vigenti ed in rapporto ai contributi statali fissati dai commi primo e secondo del successivo articolo 5;

g) il contributo obbligatorio che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con la Regione siciliana, a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;

h) gli eventuali contributi assunti a proprio carico dalla Regione siciliana e quelli deliberati da Ammini-

strazioni, da Enti o da Istituti interessati, direttamente o indirettamente, allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Palermo;

i) i proventi per diritti sui certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

l) i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;

m) i beni e le somme che venissero all'Ente in virtù di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa nel presente articolo non esplicitamente considerata.

Art. 5.

Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati al primo comma dell'articolo 3, non coperte dai proventi di cui al secondo comma dello stesso articolo, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dall'Ente al Ministro per i lavori pubblici.

Inoltre per consentire all'Ente di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sarà riconosciuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari dell'Ente.

Art. 6.

Per consentire la organica e sollecita realizzazione delle opere e delle attrezzature previste dal piano regolatore del porto secondo il progetto redatto dall'Ufficio del genio civile di Palermo per le opere marittime è autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1961-62 e di lire 1.200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66.

La graduatoria delle opere e delle attrezzature da eseguire sarà disposta dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

L'esecuzione dei lavori, delle forniture e degli impianti potrà essere affidata all'Ente che vi provvederà in base ad apposita convenzione da stipulare dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 7.

E' ridotto di lire 200 milioni lo stanziamento del capitolo n. 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1961-62.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 6 della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con le disponibilità derivanti dalla riduzione disposta al comma precedente.

Il Ministero dei lavori pubblici può assumere per le esigenze dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 8.

Sono organi dell'Ente:

il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato direttivo;
il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentiti la Giunta regionale siciliana ed il Consiglio dei Ministri. Egli dura in carica quattro anni.

Vicepresidente di diritto è il direttore marittimo di Palermo. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce, esercitandone tutte le funzioni, in caso di assenza o di impedimento.

Al presidente sarà corrisposta sul bilancio dell'Ente una indennità annua nella misura che sarà fissata dal Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per le finanze.

Art. 9.

Il presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovraintendente a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e dal Comitato e dispone di propria autorità su tutte le materie che sono proprie dell'amministrazione dell'Ente e che non sono attribuite alla competenza del Consiglio o del Comitato.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci e di cose giacenti nelle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alle Amministrazioni doganali o ferroviarie.

Le infrazioni alle ordinanze del presidente sono punite a termini dell'articolo 1235 e seguenti del Codice della navigazione.

Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali dell'entrata a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, nonché le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitto e di altri atti.

Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente.

Autorizza nei limiti di stanziamento del bilancio, spese non eccedenti, annualmente per ciascuna voce, l'importo di lire 500.000 per le esigenze del funzionamento dell'Ente.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è costituito come segue:

a) il presidente dell'Ente;

b) il direttore marittimo, vicepresidente;

c) un rappresentante del Ministero della marina mercantile, funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro con la qualifica suddetta;

e) tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di Divisione nominati dalla Regione siciliana competenti per le materie dell'industria e commercio, delle finanze e dei trasporti;

f) il sindaco ed il vicesindaco di Palermo o loro delegato;

g) il presidente dell'Amministrazione provinciale di Palermo o un suo delegato;

h) il direttore superiore della circoscrizione doganale di Palermo;

i) il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura o un suo delegato;

l) il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato della Sicilia;

m) l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile delle opere marittime della Sicilia;

n) un rappresentante della Federazione dei commercianti della provincia di Palermo;

o) un rappresentante dell'Associazione armatori liberi siciliani;

p) un rappresentante dell'Associazione dell'armamento di linea;

q) un rappresentante delle agenzie e degli spedizionieri marittimi;

r) tre rappresentanti dei lavoratori.

Non possono essere rispettivamente nominati o designati presidente e componenti del Consiglio, e decadono di diritto dalla carica coloro che siano dipendenti dall'Ente o abbiano rapporti di affari, o di interessi diretti o indiretti con esso, ovvero siano parti o legali patrocinatori di queste, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'Ente.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) vigila sull'attività dell'Ente, fissandone le direttive di massima;

b) si pronunzia sulle eventuali varianti e integrazioni del piano regolatore del porto, per le ulteriori decisioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

c) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;

d) delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al presidente e al Comitato direttivo;

e) delibera sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie;

f) approva il regolamento del personale e l'ordinamento interno dei servizi e degli uffici;

g) nomina e revoca, a termine del regolamento, il direttore generale dell'Ente;

h) nomina e revoca a termini di regolamento il personale tecnico ed amministrativo salvo i casi previsti dal successivo articolo 25, nei quali potrà deliberare la eventuale restituzione all'Amministrazione di provenienza del personale posto a disposizione dell'Ente;

i) nomina i rappresentanti dell'Ente presso altre Società, Consorzi, Enti ed Organi;

l) delibera sui ricorsi alle autorità competenti, quando l'importo di tali atti superi la competenza del Comitato direttivo;

m) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre Amministrazioni quando l'importo di tali atti superi la competenza del Comitato direttivo;

n) delibera sulla eventuale assunzione diretta delle gestioni di cui al precedente articolo 2 e sulla esecuzione delle opere e degli impianti affidati all'Ente;

o) deliberá sulle concessioni demaniali quando queste debbano avere durata superiore ai due anni;

p) esplica le funzioni di cui alla lettera g) del precedente articolo 2 e delibera sulle tariffe per gli altri servizi di competenza dell'Ente stabilendo le relative norme e modalità di applicazione, anche in funzione della economicità delle operazioni portuali.

Fatta eccezione per le materie indicate alle lettere a), d), h), i), l) le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette alla approvazione del Ministro per la marina mercantile, al quale esse debbono essere trasmesse in copia entro dieci giorni dalla loro data. Si intendono approvate le deliberazioni in merito alle quali il Ministro non abbia fatto osservazioni nel termine di venti giorni dal ricevimento.

Art. 12.

Il Comitato direttivo è composto come segue:

il presidente dell'Ente;

il direttore marittimo, vicepresidente;

l'ingegnere capo dell'Ufficio delle opere marittime della Sicilia;

il direttore superiore della Dogana;

il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato;

il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura o il suo rappresentante;

due rappresentanti dei lavoratori nominati dal Ministro per la marina mercantile fra i lavoratori facenti parte del Consiglio di amministrazione;

uno dei due rappresentanti dell'armamento, componenti il Consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro per la marina mercantile;

il sindaco di Palermo o il suo delegato;

il presidente dell'Amministrazione provinciale di Palermo o il suo delegato.

Art. 13.

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre al Consiglio di amministrazione e le eventuali variazioni da apportare al bilancio preventivo nel corso dell'esercizio finanziario;

b) delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo da lire cinquecentomila a cinque milioni;

c) delibera sugli incarichi tecnici e legali da affidare a persone estranee all'Ente;

d) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale, gli eventuali compensi e sussidi a norma del regolamento del personale;

e) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi, sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla relativa nomina degli arbitri, nonché sulle controversie con altre Amministrazioni e sui ricorsi alle autorità competenti quando l'importo dei predetti atti non superi i 25 milioni. Si pronuncia sugli atti stessi di importo superiore da sottoporre alle decisioni del Consiglio di amministrazione;

f) studia le questioni di competenza del Consiglio che siano sottoposte dal presidente al suo preventivo esame formulando le proposte da presentare al Consiglio;

g) nei casi di urgenza e qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione può adottare le decisioni di spettanza del Consiglio stesso. In tal caso, il Consiglio di amministrazione dovrà essere convocato non oltre 15 giorni dalla data delle decisioni, per la ratifica di esse;

h) delibera sui capitolati di appalto di lavori e di forniture di importo non superiore a 50 milioni quando l'appalto è conferito a licitazione privata e non superiore a 25 milioni quando è conferito a trattativa privata;

i) approva i risultati delle gare d'appalto e di forniture per qualsiasi importo;

l) esercita, in generale, tutte le funzioni di carattere esecutivo e vigila su tutti i servizi dell'Ente al fine di assicurarne il regolare svolgimento.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *e*), *h*), *i*), del Comitato direttivo vengono trasmesse, per semplice comunicazione, al Consiglio di amministrazione ed al Ministero della marina mercantile.

Art. 14.

I componenti non facenti parte di diritto del Consiglio di amministrazione ed entrati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

A ciascun componente del Comitato direttivo come del Consiglio di amministrazione che non abbia altro assegno a carico dell'Ente viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita dal regolamento.

Art. 15.

Le sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione non sono valide se non intervengono rispettivamente i due terzi e la metà dei componenti.

In seconda convocazione, che dovrà aver luogo non oltre gli otto giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità ha la prevalenza il voto del presidente.

Art. 16.

A capo dei servizi esecutivi dell'Ente è posto un direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del Comitato e del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titolo fra persone munite di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze economiche e marittime, che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

Il rapporto di impiego e il trattamento economico del direttore generale saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione e le relative norme dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Ministri per la marina mercantile e per il tesoro.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi; è altresì convocato in via straordinaria su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese su convocazione del presidente ed in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.

Art. 18.

Il Collegio dei revisori si compone di cinque membri effettivi e due supplenti di cui:

un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per il tesoro;

un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per la marina mercantile;

un membro effettivo nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

un membro effettivo nominato dal Ministro per la industria e per il commercio;

un membro effettivo nominato dal presidente della Regione siciliana.

Il Collegio dura in carica quattro anni.

In caso di cessazione anticipata dalla carica si applica il primo comma del precedente articolo 14.

Art. 19.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio col 1° luglio e termine col 30 giugno dell'anno successivo.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo saranno rimessi per l'approvazione, rispettivamente entro il mese di marzo e ottobre, ai Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 20.

Con appositi regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione saranno stabiliti l'ordinamento dei servizi e degli Uffici e quello del personale.

Art. 21.

Il regolamento del personale stabilirà le norme di assunzione e lo stato giuridico, la tabella organica ed il trattamento economico di attività di servizio, di quiescenza e di previdenza.

Art. 22.

L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persista nel violarli, o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento dell'Ente.

Lo scioglimento dell'Amministrazione è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei Ministri.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione ed è nominato un commissario straordinario, il quale esercita tutti i poteri del presidente, del Comitato direttivo, e del Consiglio di amministrazione.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono fissati gli emolumenti del commissario.

Art. 23.

Gli utili di gestione di ciascun esercizio finanziario dovranno essere impiegati in primo luogo nel ripianamento di eventuali *deficit* degli esercizi precedenti; la eccedenza sarà devoluta ad opere di manutenzione e di miglioramento del porto.

Per la gestione amministrativa e contabile e per i contratti saranno osservate le norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con le modalità che verranno stabilite dal regolamento dei servizi.

Art. 24.

Agli effetti delle imposte di registro e delle tasse di bollo tutti gli atti compiuti dall'Ente e i contratti da

esso stipulati entro i limiti e per gli scopi della presente legge sono parificati nel trattamento tributario agli atti compiuti dallo Stato.

Non è applicabile l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'Ente contrarrà per l'esecuzione di opere e per l'attrezzatura e l'arredamento portuale.

I materiali destinati alla costruzione, all'ampliamento, alle sistemazioni, manutenzione ed esercizio di opere, edifici, arredamenti ed attrezzature inerenti al porto ed ai relativi servizi sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

Art. 25.

Alla direzione dei servizi di cui alle lettere *e*), *g*), *h*), dell'articolo 2 possono essere preposti ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto che saranno collocati fuori ruolo. Per gli altri servizi l'Ente, oltre che del personale direttamente assunto secondo l'organico e le norme del regolamento, potrà anche valersi di personale che lo Stato metta in modo continuativo o temporaneo a disposizione dell'Ente, ponendolo fuori ruolo.

In tal caso l'Ente provvederà a rimborsare all'Amministrazione di provenienza la spesa inerente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, nonchè l'importo dei contributi per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 26.

L'Ente si avvarrà dell'Ufficio del genio civile delle opere marittime della Sicilia, nonchè degli organi del Ministero dei lavori pubblici, attenendosi, per la progettazione e la esecuzione delle opere e degli impianti, alle norme in vigore per il predetto Ministero.

Art. 27.

La durata dell'Ente è fissata in anni trenta, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

All'atto della cessazione dell'Ente tutte le opere e i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonché i residui dei fondi, saranno devoluti allo Stato.

Art. 29.

La gestione iniziale dell'Ente è affidata per un periodo massimo di mesi sei ad un commissario da nominarsi anche fra funzionari dello Stato con le modalità e condizioni previste nei precedenti articoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI — TRABUCCHI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato geologico.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15, concernente il completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia;

Visto il proprio decreto 26 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro n. 9, foglio n. 322, con il quale è stato costituito il Comitato geologico previsto dall'art. 3 della legge sopracitata;

Vista la lettera in data 29 aprile 1961, protocollo n. 3016, con la quale il Ministero della pubblica istruzione designa, fra i propri rappresentanti, il prof. Ardito Desio, ordinario di geologia presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, in sostituzione del prof. Principi Paolo, dimissionario;

Decreta:

Il prof. Ardito Desio è nominato membro del Comitato geologico, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del prof. Principi Paolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 10

(8320)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1961.

Modificazione dell'elenco delle sedi dei depositi delle Ferrovie dello Stato e delle qualità dei materiali ivi esistenti da utilizzarsi in caso di calamità naturali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2389;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1927, con il quale sono state approvate le norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge;

Ritenuto che occorre modificare l'elenco delle sedi dei depositi delle Ferrovie dello Stato e delle qualità dei materiali ivi esistenti da utilizzarsi in caso di pubbliche calamità, (allegato n. 3);

Decreta:

L'elenco delle sedi dei depositi delle Ferrovie dello Stato e la qualità dei materiali ivi esistenti da utilizzarsi in caso di pubbliche calamità (allegato n. 3 del decreto ministeriale 15 dicembre 1927), è così modificato:

MATERIALI		Sedi dei magazzini relativi
Gruppo	Denominazione	
A) Attrezzi e materiali da lavoro	Accette, cacciaviti, lime, raspe, saracchi, scalpelli, seghe, succhielli, tenaglie, chiavi doppie per dadi, martelli, ferri per pialle e piallette, punte per trapani, verrine	Milano - Roma Tiburtina - Napoli Poggio Reale - Palermo - Cagliari
	Pialle e piallette, trapani	Verona - Firenze
B) Attrezzi e materiali diversi da sterro	Leva di ferro ad unghia fessa, spaccasassi, zappe, carriuole da sterro, ceste di castagno per terra, manichi per pale, forconi e per picconi, barelle per cantonieri	Milano - Roma Tiburtina - Napoli Poggio Reale - Palermo - Cagliari
	Pale per massicciata, picconi a zappa	Bologna - Pontassieve - Napoli Poggio Reale
C) Effetti letterecci e materiali arredamento baracche	Attaccapanni, buglioli, coperte, federe, lenzuola, guanciali, materassi	Milano - Roma Tiburtina - Napoli Poggio Reale - Palermo - Cagliari
D) Materiali per costruzione baracche	Bullette, bulloni, chioderie in genere, copiglie, riparelle, filo di ferro, viti per legno e occhielli a vite, viti per metalli, lamiera zincata	Milano - Roma Tiburtina - Napoli Poggio Reale - Palermo - Cagliari
	Legnami in tavole, tavoloni, travi, travicelle, ecc.	Vicenza - Voghera - Napoli Poggio Reale - Messina - Cagliari
	Tela Olona	Milano - Bologna - Roma Tiburtina - Napoli Poggio Reale - Palermo - Cagliari
E) Materiali per illuminazione	Carburo di calcio.	Torino Smistamento - Genova Rivarolo - Milano - Voghera - Verona - Vicenza - Bologna - Firenze - Roma Tiburtina - Foligno - Napoli Poggio Reale - Foggia - Palermo - Messina - Cagliari
	Petrolio, olio vegetale per illuminazione	Torino Smistamento - Genova Rivarolo - Voghera - Vicenza - Trieste - Aurisina - Bologna - Pontassieve - Roma Tiburtina - Foligno - Napoli Poggio Reale - Foggia - Palermo - Messina - Cagliari
	Fanali a petrolio, lampade ad acetilene, lucerne da tavolo, scartocci di vetro per lumi	Milano - Roma Tiburtina - Napoli Poggio Reale - Palermo - Cagliari
	Lampadine elettriche	Torino via Nizza - Milano - Bologna - Napoli Poggio Reale
	Nastro isolante	Milano - Napoli Poggio Reale - Palermo - Cagliari
F) Materie di consumo per usi diversi	Benzina	Torino Smistamento - Genova Rivarolo - Milano - Voghera - Verona - Vicenza - Trieste Aurisina - Bologna - Firenze - Pontassieve - Roma Tiburtina - Foligno - Napoli Poggio Reale - Foggia - Palermo - Messina - Cagliari
	Cenci, sacchi	Torino Smistamento - Genova Rivarolo - Milano - Voghera - Verona - Vicenza Bologna - Firenze - Roma Tiburtina. - Foligno - Napoli Poggio Reale - Foggia - Palermo - Messina - Cagliari
	Scope e scopette	Milano - Voghera - Roma Tiburtina - Napoli Poggio Reale - Palermo - Cagliari
	Cordicelle e cordami in genere, damigiane di vetro, metri di legno	Milano - Roma Tiburtina - Napoli Poggio Reale - Palermo - Cagliari
	Pennelli per imbiancare e disinfettare	Milano
G) Oggetti di pronto soccorso	Barelle portaferiti	Roma Tiburtina
	Barili per acqua, pompe da incendio e tubazioni relative	Bologna - Napoli Poggio Reale
	Secchie per acqua, torce a vento	Milano - Roma Tiburtina - Napoli Poggio Reale - Palermo - Cagliari

Magazzini
Torino via Nizza — Torino-Smistamento — Genova-Rivarolo — Milano — Voghera — Verona — Vicenza — Trieste-Aurisina — Bologna — Firenze — Pontassieve — Roma-Tiburtina — Foligno — Napoli-Poggio Reale — Foggia — Palermo — Messina — Cagliari.

Roma, addì 14 settembre 1961

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesor
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i Trasporti
SPATARO

(8270)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1961.
Calendario ed orario di Borsa per l'anno 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, contenente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visti il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernenti la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956 e 8 marzo 1961, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 1 del 2 gennaio 1957 e n. 61 del 13 marzo 1961, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1962, si procederà simultaneamente, in tutte le Borse valori, alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni seguenti:

Risposta premi:
venerdì 19 gennaio, venerdì 16 febbraio, martedì 20 marzo, martedì 17 aprile, venerdì 18 maggio, venerdì 15 giugno, mercoledì 18 luglio, venerdì 17 agosto, martedì 18 settembre, mercoledì 17 ottobre, martedì 20 novembre, martedì 18 dicembre.

Riporti:
lunedì 22 gennaio, lunedì 19 febbraio, mercoledì 21 marzo, mercoledì 18 aprile, lunedì 21 maggio, lunedì 18 giugno, giovedì 19 luglio, lunedì 20 agosto, mercoledì 19 settembre, giovedì 18 ottobre, mercoledì 21 novembre, mercoledì 19 dicembre.

Compensi:
martedì 23 gennaio, martedì 20 febbraio, giovedì 22 marzo, giovedì 19 aprile, martedì 22 maggio, martedì 19 giugno, venerdì 20 luglio, martedì 21 agosto, giovedì 20 settembre, venerdì 19 ottobre, giovedì 22 novembre, giovedì 20 dicembre.

Spunta:
mercoledì 24 gennaio, mercoledì 21 febbraio, venerdì 23 marzo, venerdì 20 aprile, mercoledì 23 maggio, mercoledì 20 giugno, lunedì 23 luglio, mercoledì 22 agosto, venerdì 21 settembre, lunedì 22 ottobre, venerdì 23 novembre, venerdì 21 dicembre.

Fogli:
venerdì 26 gennaio, venerdì 23 febbraio, lunedì 26 marzo, martedì 24 aprile, venerdì 25 maggio, venerdì 22 giugno, mercoledì 25 luglio, venerdì 24 agosto, lunedì 24 settembre, mercoledì 24 ottobre, lunedì 26 novembre, lunedì 24 dicembre.

Errori:
lunedì 29 gennaio, lunedì 26 febbraio, mercoledì 28 marzo, giovedì 26 aprile, lunedì 28 maggio, lunedì 25 giugno, giovedì 26 luglio, martedì 28 agosto, mercoledì 26 settembre, venerdì 26 ottobre, mercoledì 28 novembre, giovedì 27 dicembre.

Titoli:
martedì 30 gennaio, martedì 27 febbraio, giovedì 29 marzo, venerdì 27 aprile, martedì 29 maggio, martedì 26 giugno, venerdì 27 luglio, giovedì 30 agosto, giovedì 27 settembre, martedì 30 ottobre, giovedì 29 novembre, venerdì 28 dicembre.

Liquidazione:
mercoledì 31 gennaio, mercoledì 28 febbraio, venerdì 30 marzo, lunedì 30 aprile, mercoledì 30 maggio, giovedì 28 giugno, lunedì 30 luglio, venerdì 31 agosto, venerdì 28 settembre, mercoledì 31 ottobre, venerdì 30 novembre, lunedì 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

Gennaio: 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
Febbraio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25;
Marzo: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 31;
Aprile: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 28, 29;
Maggio: 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31;
Giugno: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 21, 23, 24, 29, 30;
Luglio: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
Agosto: 4, 5, ferie dal 6 al 16, 18, 19, 25, 26;
Settembre: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
Ottobre: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
Novembre: 1, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25;
Dicembre: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30.

Art. 2.

A decorrere dal 2 gennaio 1962, l'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le Borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore, e cioè dalle ore dieci alle ore tredici.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di Borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, anche durante il periodo delle ferie estive in calendario, nonchè nei casi di sospensione per qualsiasi altro motivo, delle operazioni nelle Borse valori, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte dalle ore 11,30 alle ore 12 per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di Banca esteri, ai sensi del decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(8393)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare dal Demanio dello Stato un terreno sito in Palermo, località Boccadifalco.

Con decreto ministeriale n. 300.8/63001, in data 17 novembre 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dal Demanio dello Stato in Palermo, località Boccadifalco, il terreno della superficie di mq. 1249, distinto alla partita catastale 4253 del comune di Palermo foglio n. 140, particella n. 72-*b*, facente parte del compendio di cui alla scheda patrimoniale n. 135 *dei beni dello Stato*, confinante a nord con altro terreno demaniale, a sud con la via Umberto Maddalena, ad ovest con la via Pitrè, ad est con la particella 108 del foglio di mappa n. 140 partita catastale 4253 ceduto all'Opera nazionale maternità ed infanzia al prezzo di L. 2.625.000 aumentato del 20 % per mancata alea di gara, determinato con foglio 3.6.60, n. 7262, dell'Ufficio tecnico erariale di Palermo, da destinare alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(8231)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Savigliano (Cuneo) di un complesso immobiliare.

Con decreto ministeriale n. 300.8/63001 in data 17 novembre 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Savigliano (Cuneo) del complesso immobiliare costituito da un terreno, sito in Savigliano, della superficie di mq. 1580, distinto in catasto al foglio XII, particella 243-*a*, e dell'edificio entrostante, composto di un piano seminterrato (7 vani), di un piano rialzato (9 vani e servizi) e di un primo piano (5 vani e servizi), della cubatura complessiva di mc. 2600 circa, del periziato valore complessivo di L. 30.000.000 (L. 7.900.000 il terreno, L. 22.100.000 l'edificio), attualmente adibito a Casa della Madre e del Bambino.

(8232)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale « Maria Paternò Arezzo » di Ragusa a modificare l'art. 8 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 10 novembre 1961, n. 300.7.III.65.3.453, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale « Maria Paternò Arezzo », di Ragusa, viene autorizzata a modificare l'art. 8 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(8230)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Fisica atomica » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è vacante la cattedra convenzionata di « Fisica atomica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8430)

Vacanza della cattedra di « Radiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Radiologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8431)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica di 2° grado per la valorizzazione economico-sociale del Molise, con sede in Campobasso.

Con decreto presidenziale in data 17 ottobre 1961, n. 11006/III, registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 1961, registro n. 24 Agricoltura e foreste, foglio n. 38, viene costituito, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il « Consorzio di 2° grado per la valorizzazione economico-sociale del Molise », con sede in Campobasso, tra il Consorzio di bonifica in destra Trigno e del Basso Biferno (Termoli), il Consorzio di bonifica integrale Larinese (Larino), l'Azienda speciale consorziale per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni consorziati del Medio Biferno (Campobasso) e l'Azienda speciale consorziale per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni consorziati dell'Alto Biferno (Bojano).

(8375)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 399, l'Amministrazione comunale di Crosia (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8339)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 47, l'Amministrazione comunale di Bovino (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8340)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 49, l'Amministrazione comunale di Broccostella (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8341)

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 40, l'Amministrazione comunale di Biancavilla (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8342)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 46, l'Amministrazione comunale di Bianchi (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8343)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 4, l'Amministrazione comunale di Montescudo (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8344)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 3, l'Amministrazione comunale di Saludecio (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8345)

Autorizzazione al comune di Guardia Piemontese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 283, l'Amministrazione comunale di Guardia Piemontese (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8346)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 274, l'Amministrazione comunale di Fuscaldo (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 39.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8347)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 272, l'Amministrazione comunale di Figline Vegliaturo (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8348)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 55, l'Amministrazione comunale di Piombino (Livorno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8349)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 271, l'Amministrazione comunale di Mangone (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8350)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 273, l'Amministrazione comunale di Malito (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8351)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 273, l'Amministrazione comunale di Colosimi (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8352)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 282, l'Amministrazione comunale di Cervicati (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8353)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 45, l'Amministrazione comunale di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8358)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 278, l'Amministrazione comunale di Cerisano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8354)

Autorizzazione al comune di Castrolibero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 276, l'Amministrazione comunale di Castrolibero (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8355)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 277, l'Amministrazione comunale di Caloveto (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8356)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 42, lAmministrazione comunale di Bonifati (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8357)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 281, l'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8360)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 270, l'Amministrazione comunale di Marano Marchesato (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8359)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 280, l'Amministrazione comunale di Orsomarso (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8361)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 279, l'Amministrazione comunale di Sangineto (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8362)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 1, l'Amministrazione comunale di Gambassi (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8364)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 400, l'Amministrazione comunale di Pelago (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8365)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 2, l'Amministrazione comunale di Vicchio (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8366)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 262

Corso dei cambi del 12 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,63	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	595,15	594,75	595 —	595 —	594,70	595,15	594,95	595,10	595,15	595 —
Fr. Sv.	143,80	143,78	143,79	143,78	143,80	143,79	143,79	143,75	143,80	143,80
Kr D.	90,27	90,26	90,34	90,345	90,35	90,28	90,355	90,25	90,27	90,25
Kr. N.	87,16	87,16	87,17	87,17	87,10	87,16	87,165	87,20	87,16	87,15
Kr. Sv.	120,16	120,15	120,15	120,15	120,10	120,10	120,17	120,15	120,16	120,15
Fol.	172,47	172,47	172,45	172,47	172,45	172,47	172,465	172,55	172,47	172,50
Fr. B.	12,46	12,467	12,4705	12,47	12,46875	12,47	12,4685	12,46	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,65	126,66	126,65	126,63	126,64	126,65	126,60	126,64	126,60
Lst.	1744,35	1744,60	1744,70	1744,70	1744,425	1744,30	1744,50	1744,40	1744,35	1744,40
Dm. occ.	155,19	155,20	155,22	155,21	155,15	155,18	155,22	155,20	155,19	155,20
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,045	24,039	24 —	24,04	24,039	24,03	24,04	24,04
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,77	21,70	21,77	21,75875	21,77	21,77	21,77

Media dei titoli del 12 dicembre 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	100,75
Id. 3,50 % 1902	100,65
Id. 5 % 1935	106,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	102,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,325
Id. 5 % 1936	101,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,375

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	594,975
1 Franco svizzero	143,785
1 Corona danese	90,35
1 Corona norvegese	87,167
1 Corona svedese	120,16
1 Fiorino olandese	172,467
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,65
1 Lira sterlina	1744,60
1 Marco germanico	155,215
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,764

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

I e II sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il Regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzette Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958 e 2 marzo 1959, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 12 del 16 gennaio 1958 e n. 57 del 7 marzo 1959;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino Ufficiale del Ministero n. 21 del 25 maggio 1961, contenente l'elenco degli Istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria;

Udito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di marzo e novembre 1962 rispettivamente la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista, Attuario, Medico chirurgo, Chimico, Farmacista, Ingegnere, Architetto, Agronomo, Perito forestale, Veterinario e per l'abilitazione nelle Discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1960-61 e precedenti e, limitata-

mente alla seconda sessione di esami, coloro che conseguiranno la laurea o il diploma nella sessione estiva del corrente anno accademico 1961-1962.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di Ordini o Collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente Ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente Ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di Perito forestale che possono sostenere gli esami solo presso la Università di Firenze; e per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di Attuario e nelle Discipline statistiche che possono sostenere gli esami solo presso la Università di Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 28 febbraio 1962; alla seconda non oltre il 13 ottobre 1962, alla segreteria della Università o Istituto superiore competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che di fatto siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto partecipatvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 13 ottobre, facendo riferimento per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato di nascita;

c) certificato rilasciato dalla Università o Istituto superiore ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

d) ricevuta, mod. 72-*a* rilasciata da un Ufficio del registro, da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'Università il contributo di L. 3000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*): (diploma di laurea, certificato di nascita) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà in tal caso inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'Università o Istituto di istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per il medico chirurgo, o per il medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa Università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del Regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato, a cura dell'Università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà all'esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esame cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Art. 5.

I candidati, che conseguiranno il titolo accademico nell'appello di febbraio p. v. e che intendano presentarsi allo esame di Stato nella prima sessione, sono tenuti a presentare la domanda entro il 28 febbraio 1962, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente Ordinanza, per tutti gli altri candidati. Essi, peraltro, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello del mese di febbraio. La loro ammissione agli esami rimane, però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro il 10 marzo 1962, titolo che in originale o copia notarile dovranno presentare entro il 17 marzo 1962, con le eccezioni previste al precedente art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente al 10 marzo 1962 potranno presentarsi alla seconda sessione di esami di Stato; presentando nuova domanda ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani, di lingua materna tedesca della Regione Trentino-Alto Adige, ne facciano richiesta:

Dottore commercialista: Venezia;
Attuario: Roma;
Medico chirurgo: Bologna;
Chimico: Bologna;
Farmacista: Bologna;
Ingegnere: Bologna;
Veterinario: Bologna;
Architetto: Venezia;
Perito forestale: Firenze;
Agronomo: Firenze;
Discipline statistiche: Roma.

Art. 7.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate dall'art. 6 della presente Ordinanza.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente Ordinanza le segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato, debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 26 marzo per la prima sessione ed il giorno 5 novembre 1962 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi nell'albo dell'Università o Istituto superiore sedi di esami.

Roma, addì 28 novembre 1961

Il Ministro: Bosco

Tabella delle sedi degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 1962

PROFESSIONI	SEDI
Dottore commercialista	Bari Bologna Cagliari Catania Firenze Genova Messina Milano (Univ. Cattolica) Milano (Univ. Bocconi) Napoli Palermo Parma Perugia Pisa Roma Torino Trieste Venezia
Attuario	Roma (Unica sede)
Medico chirurgo	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Messina Milano Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pisa Roma Sassari Siena Torino
Chimico	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Messina Milano Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Pisa Roma Torino Trieste
Farmacista	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Macerata (Univ. Camerino) Messina Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro Urbino (Univ. Urbino) Pisa Roma Sassari Siena Torino
Ingegnere	Bari Bologna Cagliari Genova Milano Napoli Padova Palermo Pisa Roma Torino Trieste
Architetto	Firenze Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia
Agronomo	Bari Bologna Catania Firenze Milano (Univ. Statale) Milano (Univ. Cattolica) Napoli Padova Palermo Perugia Pisa Sassari Torino
Perito forestale	Firenze (Unica sede)
Veterinario	Bologna Messina Milano Napoli Parma Perugia Pisa Sassari Torino
Discipline statistiche	Roma (Unica sede)

(8219)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione degli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato, indetti con decreto ministeriale 15 dicembre 1959.

Si porta a conoscenza degli interessati che, nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 50 del 14 dicembre 1961, sono stati pubblicati gli elenchi degli abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio negli esami di Stato, indetti con decreto ministeriale 15 dicembre 1959.

Tanto si comunica, a norma dell'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

(8337)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, alla dichiarazione e nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 8, agosto 1961, è stato pubblicato il disposto del decreto 1° luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1961, registro n. 4 Sanità, foglio n. 179, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva del Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto del 26 settembre 1960.

(8287)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, alla dichiarazione e nomina dei vincitori del concorso per esami a diciassette posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 8, agosto 1961, è stato pubblicato il disposto del decreto 1° luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1961, registro n. 4 Sanità, foglio n. 204, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del concorso per esami a diciassette posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto del 4 ottobre 1960.

(8288)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1961, n. 4882.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1961, n. 4882, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961, registro n. 43 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 312, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a sei posti di ispettore in prova, citato nelle premesse, avranno luogo a Roma, alle ore 8 dei giorni 11, 12 e 13 gennaio 1962, presso il Collegio degli ingegneri ferroviari italiani, in via Giolitti n. 34.

Roma, addì 7 dicembre 1961

Il direttore generale RISSONE

(8432)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero, in data 24 agosto 1961, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1960;

Considerato che il componente dott. Antonio Lania ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Lania, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1960, di cui alle premesse, il dott. Giuseppe Merlino, medico provinciale di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Reggio Calabria, addì 20 novembre 1961

Il medico provinciale: LANIA

(8332)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.